



MIM
Ministero dell'Istruzione
e del Merito



TERZO ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS-SAN FRANCESCO"

Via Vittorio Veneto - Tel. 0831/841735

72021 Francavilla Fontana (Br)

Cod. Fiscale: 91071320740 - Codice Meccanografico: BRIC82700T

E-mail: bric82700t@istruzione.it E-mail certificata: bric82700t@pec.istruzione.it

Circolare n. 73

Francavilla Fontana, 21 ottobre 2025

Ai Genitori degli alunni

Al Personale Docente

Terzo Istituto Comprensivo "De Amicis – San Francesco"

Albo/Sito Web

OGGETTO: D.L. n. 123/2023 "Decreto Caivano" e obbligo di istruzione

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il Decreto Legge 123 approvato dalla Camera dei Deputati l'8 novembre 2023 *"Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale"* cosiddetto Decreto Caivano;

VISTA la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 14 novembre 2023, della Legge 13 novembre 2023, n. 159 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 recante *"Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale"*

COMUNICA

che la Legge in oggetto ha sostituito l'art. 114 del T.U. della Scuola (D.Lgs. 297/1994) con una nuova disciplina sull'esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

La Legge prevede che il Sindaco, mediante accesso all'Anagrafe Nazionale dell'Istruzione (ANIST), individua i minori non in regola con l'obbligo di istruzione e ammonisce senza ritardo il RODI (Responsabile dell'Adempimento dell'obbligo di istruzione), ovvero i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale invitandoli ad ottemperare alla Legge, nelle more dell'attivazione dell'ANIST.

I docenti e l'Ufficio Alunni verificano la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono **assenti per più di 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi**, predisponendo i conseguenti atti per la firma del Dirigente Scolastico.

Nel caso in cui l'alunno **non riprenda la frequenza entro sette giorni** dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il Dirigente Scolastico, a seguito dell'istruttoria dei docenti e dell'Ufficio Alunni, avvisa entro sette giorni il Sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi. In caso di violazione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1, il Sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale.

Mancato adempimento

La persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione già ammonita dal Sindaco per ottemperare alla legge, che non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punita con la reclusione fino a due anni.

Elusione dell'obbligo

La persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, già ammonita dal Sindaco per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, la quale non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punita con la reclusione fino a un anno.

Si rammenta infine che nel Decreto-Legge 48/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023, è stato introdotto, all'art. 2, il comma 3-bis secondo cui *"Non ha altresì diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell'obbligo"*.

Compiti dei coordinatori di classe

I docenti coordinatori di classe controlleranno che le assenze degli alunni della propria classe siano dovute a "giustificati motivi" cioè certificati da un medico che abbia preso in esame lo stato di salute del minore in obbligo scolastico ovvero a "gravi impedimenti" (la cui valutazione sarà rimessa alla Dirigente Scolastica) e, nel caso di assenze "non giustificate" per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, sarà data immediata comunicazione alla Dirigente Scolastica che provvederà ad attivare gli adempimenti di legge.

Non è considerato valido il certificato del medico curante che attesta la riammissibilità in classe dell'alunno che ha effettuato più di dieci giorni di assenza, se rilasciato a distanza di giorni rispetto al rientro a scuola dell'alunno stesso.

Si confida nella collaborazione di tutta la comunità scolastica alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

In allegato: il Modulo di segnalazione da compilarsi a cura dei Docenti Coordinatori di Classe che sarà reperibile anche nella sezione Modulistica Docenti, del Sito web di Istituto.

La Dirigente Scolastica

Anna Maria Nacci

*firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. 39/93*